



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'Organo di Revisione

Verbale n. 19 del 14.12.2019

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione n.33 del 10/12/2018 – Servizio Ragioneria, avente ad oggetto:

RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEGIORGIO ALLA DATA DEL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. PROVVEDIMENTI.

Premesso

- che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 D.Lgs. 175/2016, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11);
- che con deliberazione consiliare n. 22 del 30/10/2017 ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Provvedimenti*", l'Ente, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 24, ha proceduto ad una prima ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 175/2016;
- che con successiva deliberazione consiliare n. 40 del 20/12/2018 ad oggetto "*Ricognizione ed analisi delle partecipazioni societarie del Comune di Montegiorgio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Provvedimenti*", l'Ente ha approvato la ricognizione delle partecipate detenute alla data del 31/12/2017;
- che è obbligo, in capo all'Ente, l'adozione e il monitoraggio di un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato

- che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità. (*C.Conti sez. Calabria n. 17/2017*);
- che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- che tale parere, pur in assenza di esplicito rimando ai sensi dell'art. 239 TUEL, si ritiene debba essere reso in ossequio all'art. 50 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, nonché in riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs. 175 (C, Conti sez. Emilia Romagna n. 3/2018);
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con la Corte dei Conti, in data 02/12/2019 ha pubblicato le linee di indirizzo per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.L.gs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) con le quali vengono ribaditi, tra l'altro, gli adempimenti di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

Rilevato

1. che la razionalizzazione periodica proposta dall'Ente si è concretata in un atto distinto e necessario, consistente in una ricognizione dell'assetto complessivo degli organismi partecipati dall'Ente.
Da ciò, a parere dell'Ente, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie;
2. che è stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000;
3. che in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, riguardo alla gestione del Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2018, si è accertato:
 - che non si rilevano mediante applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 175/2016 partecipazioni da alienare/dismettere, con l'eccezione della società "Eventi Culturali srl in liquidazione";
 - che il mantenimento delle partecipazioni in essere è giustificato dal perseguimento, da parte delle stesse, di specifiche finalità istituzionali dell'Ente, come da schede motivate di dettaglio per ciascun organismo partecipato;
 - la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016.

Pertanto, nel ribadire, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio,

visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 12/12/2018 ai sensi degli artt 49 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20 D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31/12/2018,

invitando l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Montegiorgio (FM), li 14 Dicembre 2019

(l'Organo di Revisione)

Rag. Sirio Salvucci